

I

(Risoluzioni, raccomandazioni e pareri)

RISOLUZIONI

CONSIGLIO

**RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO SU UN MODELLO DI ACCORDO VOLTO ALLA COSTITUZIONE
DI UNA SQUADRA INVESTIGATIVA COMUNE (SIC)**

(2017/C 18/01)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

VISTI l'articolo 13 della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, del 29 maggio 2000 ⁽¹⁾, (in seguito denominata «convenzione») e la decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002 ⁽²⁾, relativa alle squadre investigative comuni (in seguito denominata «decisione quadro»),

VISTA la risoluzione 2010/C-70/01 del Consiglio su un modello di accordo volto alla costituzione di una squadra investigativa comune ⁽³⁾, adottata il 26 febbraio 2010,

CONSAPEVOLE del fatto che dal 2010 sono state costituite numerose squadre investigative comuni tra un numero crescente di Stati membri e che, in tale contesto, gli operatori fanno ampiamente ricorso al modello di accordo SIC, utile nel facilitare la costituzione di SIC poiché rappresenta un quadro flessibile che consente di cooperare malgrado le differenze nelle legislazioni nazionali,

CONVINTO che, sulla base delle migliori prassi derivanti da recenti esperienze pratiche nella creazione e nell'operazione di un numero di SIC in costante crescita, ci sia spazio per semplificare il modello di accordo esistente e accelerare il processo di costituzione,

TENENDO PRESENTI le conclusioni tratte dalla rete di esperti sulle SIC istituita nel 2005, in particolare in occasione della nona, decima, undicesima e dodicesima riunione annuale,

CONVINTO che, sulla base delle esperienze maturate negli ultimi anni con il coinvolgimento di paesi terzi in squadre investigative comuni, il modello di accordo debba consentire anche la costituzione di SIC con Stati non membri dell'UE, rifacendosi ai pertinenti strumenti internazionali,

TENENDO CONTO, in linea con l'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/794 dell'11 maggio 2016 («regolamento Europol») ⁽⁴⁾, dell'esigenza di specificare nel modello di accordo le condizioni relative alla partecipazione del personale Europol a una SIC,

INCORAGGIA le autorità competenti degli Stati membri che intendono costituire una squadra investigativa comune con le autorità competenti di altri Stati membri, conformemente al disposto della decisione quadro e della convenzione, o di Stati non membri dell'UE, rifacendosi ai pertinenti strumenti internazionali, a utilizzare ove necessario il modello di accordo allegato alla presente risoluzione al fine di concordare le modalità che regoleranno la squadra investigativa comune.

⁽¹⁾ GU C 197 del 12.7.2000, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 162 del 20.6.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 70 del 19.3.2010, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53.

ALLEGATO

MODELLO DI ACCORDO VOLTO ALLA COSTITUZIONE DI UNA SQUADRA INVESTIGATIVA COMUNE**A norma:**

[Indicare le basi giuridiche applicabili che possono essere tratte dagli strumenti elencati in appresso, ma non esclusivamente:

- dell'articolo 13 della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, del 29 maggio 2000 ⁽¹⁾,
- della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni ⁽²⁾,
- dell'articolo 1 dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia, del 29 dicembre 2003, sull'applicazione di talune disposizioni della convenzione del 29 maggio 2000 relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea e del relativo protocollo del 2001 ⁽³⁾,
- dell'articolo 5 dell'accordo sulla mutua assistenza giudiziaria tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America ⁽⁴⁾,
- dell'articolo 20 del secondo protocollo addizionale alla convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 ⁽⁵⁾,
- dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope (1988) ⁽⁶⁾,
- dell'articolo 19 della convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (2000) ⁽⁷⁾,
- dell'articolo 49 della convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (2003) ⁽⁸⁾,
- dell'articolo 27 della convenzione relativa alla cooperazione di polizia per l'Europa sudorientale (2006) ⁽⁹⁾.]

1. Parti dell'accordo

Le seguenti parti hanno concluso un accordo volto alla costituzione di una squadra investigativa comune, in seguito denominata «SIC»:

1. [Inserire il nome della prima agenzia/amministrazione competente di uno Stato che è parte dell'accordo]

e

2. [Inserire il nome della seconda agenzia/amministrazione competente di uno Stato che è parte dell'accordo]

Le parti del presente accordo possono decidere di comune intesa di invitare autorità o amministrazioni di altri Stati a diventare parti del presente accordo.

2. Finalità della SIC

Il presente accordo disciplina la costituzione di una SIC con la seguente finalità:

[Fornire una descrizione della finalità specifica della SIC.

La descrizione dovrebbe includere le circostanze del reato o dei reati oggetto di indagine negli Stati coinvolti (data, luogo e natura) e, se del caso, riferimenti alle procedure nazionali in corso. Mantenere al minimo i riferimenti a dati personali connessi al caso.

⁽¹⁾ GU C 197 del 12.7.2000, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 162 del 20.6.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 26 del 29.1.2004, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 181 del 19.7.2003, pag. 34.

⁽⁵⁾ STE n. 182.

⁽⁶⁾ Serie dei trattati delle Nazioni Unite, vol. 1582, pag. 95.

⁽⁷⁾ Serie dei trattati delle Nazioni Unite, vol. 2225, pag. 209, doc. A/RES/55/25.

⁽⁸⁾ Serie dei trattati delle Nazioni Unite, vol. 2349, pag. 41, doc. A/58/422.

⁽⁹⁾ Registrazione presso il segretariato delle Nazioni Unite: Albania, 3 giugno 2009, n. 46240.

In questa sezione dovrebbero essere brevemente descritti anche gli obiettivi della SIC (inclusi ad esempio la raccolta di prove, l'arresto coordinato di indagati, il congelamento dei beni ...). In tale contesto le parti dovrebbero considerare di includere tra gli obiettivi della SIC l'avvio e il completamento di un'indagine finanziaria (¹).

3. Periodo contemplato dal presente accordo

Le parti concordano che la SIC opererà per [indicare la durata specifica] a partire dall'entrata in vigore del presente accordo.

Il presente accordo entrerà in vigore quando l'ultima parte della SIC l'avrà sottoscritto. Il periodo può essere prorogato di comune intesa.

4. Stati in cui opererà la SIC

La SIC opererà negli Stati delle parti del presente accordo.

La squadra svolge le proprie operazioni conformemente alla legislazione degli Stati in cui interviene in un dato momento.

5. Direttore/direttori della SIC

I direttori della squadra, cui i membri della SIC rispondono nello svolgimento delle proprie funzioni, sono rappresentanti delle autorità competenti partecipanti alle indagini penali degli Stati nel cui territorio la SIC opera in un dato momento.

Le parti hanno designato le seguenti persone direttori della SIC:

Nome	Posizione/grado	Autorità/agenzia	Stato

Nel caso in cui una delle persone summenzionate sia impossibilitata a svolgere i propri compiti, sarà designato immediatamente un sostituto. La sostituzione è comunicata per iscritto a tutte le parti interessate e allegata al presente accordo.

6. Membri della SIC

Oltre alle persone di cui al punto 5, le parti allegano al presente accordo un apposito elenco dei membri della SIC (²).

Nel caso in cui uno dei membri della SIC sia impossibilitato a svolgere i propri compiti, sarà designato immediatamente un sostituto mediante notifica scritta del direttore competente della SIC.

7. Partecipanti alla SIC

Le parti della SIC concordano di coinvolgere [inserire ad esempio Eurojust, Europol, OLAF...] in qualità di partecipanti alla SIC. Disposizioni specifiche relative alla partecipazione di [inserire il nome] sono oggetto della pertinente appendice al presente accordo.

8. Raccolta di informazioni e prove

I direttori della SIC possono concordare procedure specifiche da seguire per la raccolta di informazioni e prove da parte della SIC negli Stati in cui opera.

Le parti conferiscono ai direttori della SIC la funzione di consulente in materia di assunzione delle prove.

9. Accesso a informazioni e prove

I direttori della SIC specificano i processi e le procedure da seguire per quanto concerne la condivisione tra loro di informazioni e prove raccolte nel quadro della SIC in ciascuno Stato membro.

[Le parti possono inoltre concordare una disposizione contenente norme più specifiche sull'accesso, il trattamento e l'uso di informazioni e prove. Tale disposizione può essere considerata opportuna in particolare nei casi in cui la SIC non si fondi né sulla convenzione dell'UE né sulla decisione quadro (che includono già specifiche disposizioni in proposito - si veda l'articolo 13, paragrafo 10, della convenzione).]

(¹) In tale contesto le parti dovrebbero fare riferimento alle conclusioni del Consiglio e al piano d'azione sulla via da seguire in materia di indagini finanziarie (documento del Consiglio 10125/16 + COR1).

(²) Se necessario la SIC può comprendere esperti nazionali nel recupero dei beni.

10. Scambio di informazioni e prove raccolte prima della costituzione della SIC

Le informazioni o le prove già disponibili al momento dell'entrata in vigore del presente accordo e concernenti le indagini ivi descritte possono essere condivise tra le parti nel quadro dell'accordo.

11. Informazioni e prove raccolte da Stati che non partecipano alla SIC

Qualora sia necessario inviare una richiesta di assistenza giudiziaria a uno Stato che non partecipa alla SIC, lo Stato richiedente valuta se ricercare il consenso da parte dello Stato richiesto a condividere con le altre parti della SIC le informazioni o prove raccolte a seguito dell'esecuzione della richiesta.

12. Disposizioni specifiche relative a membri distaccati

[Se del caso, nel quadro della presente disposizione le parti possono concordare condizioni specifiche alle quali i membri distaccati possono:

- effettuare indagini - comprese in particolare misure coercitive - nello Stato delle operazioni (se del caso è possibile menzionare qui, o in alternativa allegare all'accordo, le legislazioni nazionali)
- richiedere che nello Stato del distacco siano eseguite misure
- condividere informazioni raccolte dalla squadra
- detenere/utilizzare armi]

13. Modifiche dell'accordo

Il presente accordo può essere modificato di comune intesa tra le parti. Salvo disposizione contraria del presente accordo, è possibile apportare modifiche in qualsiasi forma scritta concordata dalle parti ⁽¹⁾.

14. Consultazione e coordinamento

Le parti garantiranno di consultarsi a vicenda ogniqualvolta necessario al coordinamento delle attività della squadra, inclusi (senza che l'elenco sia limitativo):

- l'esame dei progressi compiuti e della prestazione della squadra,
- i tempi e i metodi di intervento degli inquirenti,
- il modo migliore per avviare i risultanti procedimenti giudiziari, definire la sede del processo e operare confische.

15. Comunicazione con i media

I tempi e i contenuti della comunicazione con i media, se prevista, sono concordati dalle parti e rispettati dai partecipanti.

16. Valutazione

Le parti possono prendere in considerazione di valutare le prestazioni della SIC, le migliori prassi utilizzate e gli insegnamenti tratti. Una riunione apposita per effettuare tale valutazione può essere organizzata.

[In questo contesto le parti possono fare riferimento allo specifico modulo di valutazione della SIC elaborato dalla rete di esperti sulle SIC dell'UE. È possibile richiedere il finanziamento dell'UE a sostegno della riunione di valutazione.]

17. Disposizioni specifiche

[Inserire, se pertinente. I seguenti punti sono intesi a evidenziare eventuali aspetti che possono essere specificamente illustrati.]

17.1. Norme di divulgazione

[Le parti possono voler chiarire qui le norme nazionali applicabili in materia di comunicazione alla difesa e/o allegarne una copia o una sintesi.]

⁽¹⁾ Le appendici 2 e 3 contengono esempi di formulazioni.

17.2. Disposizioni in materia di gestione/recupero dei beni

17.3. Responsabilità

[Le parti possono voler regolamentare questo aspetto, in particolare nei casi in cui la SIC non si fondi né sulla convenzione dell'UE né sulla decisione quadro (che includono già specifiche disposizioni in proposito - si vedano gli articoli 15 e 16 della convenzione).]

18. Disposizioni organizzative

[Inserire, se pertinente. I seguenti punti sono intesi a evidenziare eventuali aspetti che possono essere specificamente illustrati.]

18.1. Strutture (uffici, veicoli, altre attrezzature tecniche)

18.2. Costi/spese/assicurazione

18.3. Sostegno finanziario alle SIC

[Qui le parti possono concordare disposizioni specifiche sui ruoli e sulle responsabilità all'interno della squadra per quanto concerne la presentazione di richieste di finanziamento dell'UE.]

18.4. Lingua di comunicazione

Fatto a (luogo della firma), il (data)

[Firma di tutte le parti]

Appendice I

**AL MODELLO DI ACCORDO VOLTO ALLA COSTITUZIONE DI UNA SQUADRA
INVESTIGATIVA COMUNE****Partecipanti alla SIC**

Accordo con Europol/Eurojust/Commissione (OLAF), con organismi competenti in forza di disposizioni adottate nel quadro dei trattati e con altri organismi internazionali.

1. Partecipanti alla SIC

Alla SIC parteciperanno le seguenti persone:

Nome	Posizione/grado	Organizzazione

[Inserire il nome dello Stato membro] ha deciso che il suo membro nazionale di Eurojust parteciperà alla squadra investigativa comune a nome di Eurojust/in qualità di autorità nazionale competente ⁽¹⁾.

Nel caso in cui una delle persone summenzionate sia impossibilitata a svolgere i propri compiti, sarà designato un sostituto. La sostituzione è comunicata per iscritto a tutte le parti interessate e allegata al presente accordo.

2. Disposizioni specifiche

La partecipazione delle persone summenzionate sarà soggetta alle seguenti condizioni e avrà esclusivamente le seguenti finalità:

2.1. Primo partecipante all'accordo

2.1.1. Finalità della partecipazione

2.1.2. Diritti conferiti (se esistenti)

2.1.3. Disposizioni relative ai costi

2.1.4. Finalità e ambito della partecipazione

2.2. Secondo partecipante all'accordo (se applicabile)

2.2.1. ...

3. Condizioni di partecipazione del personale Europol

3.1. Il personale Europol partecipante alla squadra investigativa comune assiste tutti i membri della squadra e mette a disposizione dell'indagine comune l'intera gamma di servizi di sostegno di Europol, secondo le modalità e in conformità del regolamento Europol. Non applica misure coercitive. Il personale Europol può tuttavia, su indicazione e sotto la guida del direttore/dei direttori della squadra, presenziare alle attività operative della squadra investigativa comune a fini di consulenza e assistenza in loco ai membri della squadra che eseguono misure coercitive, purché non vengano vincoli giuridici nello Stato in cui la squadra interviene.

⁽¹⁾ Cancellare la voce non pertinente.

- 3.2. L'articolo 11, lettera a), del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea non si applica al personale Europol durante la partecipazione alla SIC ⁽¹⁾. Nel corso degli interventi della SIC il personale Europol è soggetto, per quanto riguarda gli illeciti subiti o commessi, alla legislazione nazionale dello Stato membro delle operazioni applicabile alle persone con funzioni comparabili.
- 3.3. Il personale Europol può entrare in collegamento diretto con i membri della SIC e fornire a tutti loro tutte le informazioni necessarie conformemente al regolamento Europol.
-

⁽¹⁾ Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea (versione consolidata) — (GU C 326 del 26.10.2012, pag. 266).

*Appendice III***AL MODELLO DI ACCORDO VOLTO ALLA COSTITUZIONE DI UNA SQUADRA
INVESTIGATIVA COMUNE**

Le parti hanno convenuto di modificare l'accordo scritto che costituisce una squadra investigativa comune (di seguito «SIC») del [inserire la data], fatto a [inserire il luogo di firma], di cui si allega copia.

I firmatari hanno convenuto di modificare i seguenti articoli come segue:

1. (Modifica ...)
2. (Modifica ...)

Le circostanze che rendono necessario modificare l'accordo relativo alla SIC sono state esaminate attentamente da tutte le parti. Le o le modifiche dell'accordo sono considerate essenziali per raggiungere la finalità per cui la SIC è stata costituita.

Data/Firma
